

deliberazione n. 87/2024/VSG

**CORTE DEI CONTI****SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA**

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Giovanni Natali	Primo Referendario
Nunzio Mario Tritto	Primo Referendario
Daniela Piacente	Primo Referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Benedetta Civilla	Referendario, <i>relatrice</i>

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sul rispetto degli adempimenti e della tempistica previsti dall'art. 4 del D. lgs. n. 149/2011 in tema di relazione di fine mandato;

udita la relatrice, dott.ssa Benedetta Civilla, nella camera di consiglio del 04.06.2024, convocata con ordinanza n. 14/2024;

Premesso in

FATTO

Il Comune di Bari (Città metropolitana di Bari) figura tra gli enti per i quali si svolgeranno le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale l'8 e il 9 giugno 2024.

Le precedenti elezioni amministrative si sono svolte in data 26 maggio 2019, con successiva proclamazione del Sindaco in data 21 giugno 2019 (come da verbale acquisito nell'ambito delle verifiche effettuate d'ufficio).



Ai sensi dell'art. 4 del D. lgs. n. 149/2011 l'Ente ha inviato a questa Sezione di controllo la relazione di fine mandato 2019/2024, corredata della certificazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria, e la stessa è stata acquisita al protocollo interno n. 1618 del 12.04.2024.

Tale relazione è risultata:

- sottoscritta in data **26 marzo 2024**;
- munita di certificazione dell'Organo di revisione in data **28 marzo 2024**;
- trasmessa a questa Sezione di controllo in data **12 aprile 2024**;
- pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente in data **12 aprile 2024**.

Considerato in

DIRITTO

1. L'art. 4 del D. lgs. n. 149/2011, come modificato dall'art. 1-*bis* del D. l. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213/2012, e, successivamente, sostituito dall'art. 11, comma 1, del D. l. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68/2014, prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentino una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.

La relazione deve essere, altresì, certificata dall'Organo di revisione dell'Ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione (o lo stesso giorno della sottoscrizione, in caso di scioglimento anticipato); nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente.

Infine, nell'intento di garantire il perseguimento degli obiettivi di divulgazione informativa nei confronti dei cittadini-elettori, si prevede che la relazione di fine mandato e la relativa certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune da parte del Presidente della Provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di

certificazione effettuata dall'Organo di revisione dell'Ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Tale disciplina normativa *«si iscrive nel più recente percorso intrapreso dal legislatore verso l'adozione di documenti finalizzati a rendere trasparente l'attività svolta dagli amministratori pubblici nei confronti degli elettori nel rispetto del principio di accountability a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata»* (C. conti, Sez. Aut., del. n. 15/2015/QMIG).

La relazione di fine mandato risponde, dunque, al principio di responsabilità democratica degli amministratori locali, i quali sono tenuti a dare conto della propria gestione amministrativa e finanziaria, al fine di consentire al cittadino elettore di procedere, prima del voto, al confronto tra programmato (relazione di inizio mandato) e realizzato (relazione di fine mandato).

Come chiarito dalle Sezioni Riunite, *«non v'è dubbio che la relazione di fine mandato costituisca, in un'ottica di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa (come recita il citato art. 4), il documento nel quale viene formalizzato il consuntivo dell'azione amministrativa svolta nell'arco della consiliatura, nel quale cioè debbono essere rappresentati i saldi giuridico-economici con i quali i Sindaci dei Comuni (o i Presidenti di Provincia) terminano il loro quinquennio di gestione dell'ente locale, con imputazione diretta a quest'ultimo»* (C. conti, Sez. Riun. in sede giurisdiz. in spec. comp., sent. n. 28/2019/DELC).

La specifica funzione di tutela della trasparenza dell'azione amministrativa attribuita alla relazione di fine mandato è evidenziata anche dal Decreto Interministeriale 26 aprile 2013 che - in attuazione dell'art. 4, comma 5, del D.lgs. n. 149/2011 - ha approvato lo *“schema tipo di relazione”*: ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto, infatti, le relazioni di fine mandato *“sono divulgate sul sito dell'ente per garantire la più ampia conoscibilità dell'azione amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo”*.

In questa prospettiva, la relazione di fine mandato deve contenere la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni *standard*;



- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'art. 2359 c.c., ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni *standard*, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Il mancato adempimento degli obblighi descritti comporta conseguenze di natura sanzionatoria. Il comma 6 dell'art. 4 del D.lgs. n. 149/2011 dispone, infatti, che *“in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente”*.

Dal tenore letterale della disposizione appena richiamata emerge, con chiarezza, *«la volontà del legislatore di equiparare, anche ai fini sanzionatori, la mancata predisposizione della relazione con la sua mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente (atteso che la prima costituisce il presupposto per effettuare la seconda), e ciò in quanto solo con la pubblicazione, ricorrendo a un idoneo strumento di diffusione (come lo è il sito istituzionale dell'ente), si dà effettiva attuazione al principio di trasparenza, mediante una sorta di “controllo diffuso” esercitabile da chiunque abbia interesse a valutare il corretto esercizio di poteri pubblici con riferimento ai canoni del buon andamento e dell'imparzialità»* (C. conti, Sez. Riun. in sede giurisdiz. in spec. comp., sent. n. 28/2019/DELC).

A tanto deve aggiungersi che il bene tutelato dalla norma in esame è la tempestività e la correttezza dell'informazione contabile alla comunità amministrata, in vista del futuro esercizio del diritto di voto (C. conti, Sez. Riun. in sede giurisdiz. in spec. comp., sent. n. 13/2022/DELC). I termini stabiliti dal legislatore nella procedura codificata dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 149/2011 sono, pertanto, da intendersi perentori *“assicurando i medesimi il consapevole esercizio delle prerogative democratiche da parte dei componenti della comunità amministrata e risultando, dunque, strumentali al perseguimento delle finalità proprie*

dell'istituto in esame ((C. conti, Sez. Riun. in sede giurisdiz. in spec. comp., sent. n. 13/2022/DELC)).

Ne consegue che gli obblighi dettati dall'art. 4 del D. lgs. n. 149/2011 possono ritenersi utilmente adempiuti solo se effettuati nel rispetto della tempistica prevista dal Legislatore, con la conseguenza logica che ad essere sanzionato è il mancato tempestivo adempimento degli stessi e non solo il loro totale inadempimento.

2. Come anticipato, l'art. 4 del D. lgs. n. 149/2011 fissa una serie di termini che, in funzione del principio di trasparenza, impongono che la relazione di fine mandato sia redatta, certificata, trasmessa alla Corte dei conti e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente secondo precise scadenze temporali.

In particolare, per quanto qui di interesse, nell'ipotesi di fisiologico svolgimento integrale della consiliatura, il *dies a quo*, ai fini del calcolo dei termini previsti per gli adempimenti in parola, coincide con la scadenza del mandato *ex art. 51 T.U.E.L.*, ossia con la fine dei 5 anni decorrenti dalla data dell'elezione formalizzata con la proclamazione del candidato, effettuata dopo la chiusura delle operazioni di scrutinio ai sensi del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali» (in tal senso: C. conti, Sez. Riun. in sede giurisdiz., in spec. comp., sent. n. 5/2021/EL e n. 6/2015/EL; C. conti, Sez. Aut., del. n. 15/2016/QMIG; nonché C. conti, Sez. reg. di contr. Puglia, del. n. 166/2021/VSG, Sez. contr. Lombardia, delib. n. 127/2022/VSG, Sez. contr. Basilicata, delib. n. 11/2023/VSG).

Il termine così individuato rappresenta il momento da cui iniziano a decorrere tutti gli altri termini prescritti dal Legislatore per la certificazione, la trasmissione e la pubblicazione della relazione di fine mandato.

Qualora, invece, la data fissata per le elezioni risulti antecedente al termine di scadenza del mandato di cui all'art. 51 del T.U.E.L., il termine per la sottoscrizione della relazione stabilito dall'art. 4 del D. lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato computandolo a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni, le quali, in ogni caso, costituiscono per legge (art. 1, comma 2, l. n. 182/1991), la data di inizio del mandato successivo (C. conti, Sez. Aut., del. n. 15/2023/QMIG).

3. Nella specie, le precedenti elezioni amministrative nel Comune di Bari si sono svolte in data 26 maggio 2019, con proclamazione del Sindaco eletto in data 21 giugno 2019.



Vertendosi in un'ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura e tenuto conto della data delle precedenti elezioni amministrative (26 maggio 2019, con proclamazione del Sindaco in data 21 giugno 2019), alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale innanzi delineato, il mandato elettorale del Sindaco di Bari deve ritenersi in scadenza in data 21 giugno 2024.

Sicché, la data fissata per le nuove elezioni amministrative (8 e 9 giugno 2024) risulta antecedente al termine di naturale scadenza del mandato ex art. 51 T.U.E.L., con la conseguenza che - in applicazione del principio di diritto affermato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 15/2023/QMIG - il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato deve essere calcolato computandolo a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni.

Più nel dettaglio, per il Comune di Bari (Città metropolitana di Bari) i termini per gli adempimenti in esame devono essere così individuati:

- sottoscrizione della relazione di fine mandato da parte del sindaco entro il 09.04.2024, con conseguente certificazione da parte dell'organo di revisione entro il 24.04.2024;
- trasmissione a questa Sezione regionale di controllo della relazione e della certificazione entro il 27.04.2024;
- pubblicazione della relazione e della certificazione entro il 04.05.2024.

4. Nel caso sottoposto a scrutinio, la relazione di fine mandato è risultata:

- sottoscritta in data 26 marzo 2024, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del precedente mandato elettorale, per come previsto dall'art. 4, comma 2, del D. lgs. n. 149/2011;
- munita di certificazione dell'Organo di revisione in data 28 marzo 2024, entro il termine di quindici giorni dalla sottoscrizione, per come previsto dall'art. 4, comma 2, del D. lgs. n. 149/2011;
- trasmessa a questa Sezione di controllo in data 12 aprile 2024, oltre il termine di tre giorni dalla certificazione previsto dall'art. 4, comma 2, del D. lgs. n. 149/2011 ma entro il termine massimo del 27.04.2024;
- pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente in data 12 aprile 2024, oltre il termine di sette giorni dalla certificazione previsto dall'art. 4, comma 2, del D. lgs. n. 149/2011 ma entro il termine massimo del 04.05.2024.



Tanto considerato, con riferimento alla trasmissione e alla pubblicazione della relazione di fine mandato, si osserva che lo slittamento oltre i termini di tre e sette giorni di cui al richiamato dall'art. 4, comma 2, non ha pregiudicato il diritto dei cittadini a consultare, entro un certo lasso di tempo prima delle elezioni, le informazioni di cui alla relazione di fine mandato in vista del voto, in quanto il predetto diritto risulta assicurato con la pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell'Ente entro il termine massimo prescritto per legge.

Pertanto, ad avviso della Sezione, tale slittamento non può considerarsi un inadempimento suscettibile di costituire presupposto ai fini sanzionatori.

Come evidenziato dalla giurisprudenza contabile, infatti, *«il principio di tipicità delle sanzioni - sancito dall'art. 1 della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le sanzioni amministrative e comunque valevole per tutto il diritto cd. "punitivo" - impone di considerare i termini rilevanti ai fini sanzionatori limitatamente ai casi in cui la difformità esecutiva dei singoli adempimenti (redazione, sottoscrizione, certificazione e trasmissione alla sezione regionale) abbia compromesso la tempestività dell'obbligo di resa e diffusione della relazione di fine mandato; ciò in quanto, il bene tutelato dalla normativa che ha istituito la relazione di fine mandato va individuato nel diritto della comunità amministrata ad essere informata sull'operato degli organi in scadenza, in vista del futuro esercizio del diritto di voto»* (C. conti, Sez. reg. di contr. per l'Emilia Romagna, n. 81/2023/VSG).

Si invita comunque l'Ente, per il futuro, ad una più scrupolosa osservanza di tutte le scadenze temporali previste dall'art. 4 del D. lgs. n. 149/2011.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia

DELIBERA

di dare atto del rispetto degli adempimenti di cui all'art. 4 del D. lgs. n. 149/2011 relativi alla relazione di fine mandato 2019/2024 del Comune di Bari (Città Metropolitana di Bari).

DISPONE

- 1) che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco, al Segretario generale, al Consiglio comunale e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Bari (Città Metropolitana di Bari);



2) che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

Così deliberato in Bari nella camera di consiglio del 04.06.2024.

Il Magistrato relatore

(Benedetta CIVILLA)

 BENEDETTA CIVILLA
CORTE DEI CONTI
10.06.2024 07:56:44
GMT+01:00

La Presidente

(Cinzia BARISANO)

 CINZIA BARISANO
CORTE DEI CONTI
10.06.2024
10:15:42
GMT+01:00

Il Direttore della Segreteria

(Salvatore SABATO)

 SALVATORE
SABATO
CORTE DEI
CONTI
10.06.2024
10:41:50
GMT+01:00